

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

OGGETTO: Provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e rilascio dell'accreditamento istituzionale definitivo alla struttura socio sanitaria denominata "RSA Toti – Istituto Romano di San Michele" gestita dall'"Istituto Romano di San Michele - IPAB" (P.IVA 06510971002), con sede legale ed operativa in P.le Antonio Tosti, 4 – 00147 Roma (RM).

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTI per quanto riguarda i poteri

- la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;
- lo Statuto della Regione Lazio 11 novembre 2001, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio" e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e s. m. i.;
- Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i.
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con cui il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti è stata nominato Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 01 dicembre 2014, con cui l'Arch. Giovanni Bissoni è stato nominato Sub Commissario per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio;
- la Determinazione regionale B03071 del 17 luglio 2013 avente ad oggetto: "Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate aree e uffici della Direzione regionale salute e Integrazione Sociosanitaria", con la quale è istituita l'Area denominata "Autorizzazione e Accreditamento – Completamento adempimenti legge 12/2011";

VISTI per quanto riguarda il Piano di rientro

- l'articolo 8, comma 1 della Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 1, comma 180, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 avente ad oggetto: "Approvazione del "Piano di Rientro.." e n. 149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: "Presenza d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio. Approvazione del "Piano di Rientro";
- la Legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- il Decreto del Commissario ad acta n. U00480 del 6 dicembre 2013, recante: "Approvazione programmi operativi" per gli anni 2013-2015;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00247 del 25 luglio 2014, recante "Adozione della nuova edizione dei Programmi Operativi 2013 - 2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di Rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio";
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U000452 del 22 dicembre 2014 concernente "*Decreto Commissariale n. U00247/2014. Programmi operativi per il triennio 2013-2015. Riorganizzazione e riqualificazione dell'assistenza territoriale. Piano regionale per l'attivazione di posti residenziali e semiresidenziali per persone non autosufficienti, anche anziane.*";

VISTI per quanto riguarda la disciplina di cui al D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", ed in particolare l'art. 8-quater, commi:

1. L'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti... La regione provvede al rilascio dell'accreditamento ai professionisti, nonché a tutte le strutture pubbliche ed equiparate che soddisfano le condizioni di cui al primo periodo del presente comma, alle strutture private non lucrative di cui all'articolo 1, comma 18, e alle strutture private lucrative;

2. La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali..;

7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso, in via provvisoria per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolte e della qualità dei suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso”;

VISTI per quanto riguarda le norme in materia di autorizzazione e accreditamento:

- l'art. 1, co. 796, lett. s) e t), legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale 13 novembre 2007, n. 13 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3, e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0017/2010 avente ad oggetto: “Atto ricognitivo di cui al Decreto Commissariale n. U0096/2009. Piano dei fabbisogni assistenziali per la Regione Lazio ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a, numero 1) della L.R. n. 4/2003”;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0109 del 31 dicembre 2010 avente ad oggetto: “Atto ricognitivo ex art. art. 1, comma 22, Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3 e ss.mm.ii.”
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0007 del 3 febbraio 2011 avente ad oggetto: “Legge Regionale 24 dicembre 2010, n. 9 art. 2, comma 14. Termini e modalità per la presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti ai fini del procedimento di accreditamento istituzionale definitivo”;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 3 febbraio 2011;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0013 del 23 marzo 2011 avente ad oggetto “Procedimento di accreditamento definitivo a strutture sanitarie e socio-sanitarie private. Regolamentazione verifica requisiti”;
- il DPCA del 22 maggio 2014, n. 170 “Recepimento delle disposizioni normative della Legge del 27 febbraio 2014, n. 1”;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00359 del 30 ottobre 2014, avente ad oggetto “L.R. n. 4/2003 - R.R. n. 2/2007 - Direttive per l'adeguamento delle procedure di conferma dell'autorizzazione dell'attività sanitaria e di accreditamento istituzionale”;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00413 del 26 novembre 2014, avente ad oggetto “Attuazione delle disposizioni previste dal DCA n. U00359 del 30.10.2014 concernente “Direttive per l'adeguamento delle procedure di conferma dell'autorizzazione dell'attività sanitaria e di accreditamento istituzionale.” - Atto ricognitivo delle strutture sanitarie e socio sanitarie previsto dall'art. 5, dell'allegato “1”, del DCA n. U00359/2014”;

VISTI per quanto riguarda l'assistenza residenziale e semiresidenziale a persone non autosufficienti, anche anziane:

- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00039 del 20 marzo 2012 recante “Assistenza territoriale. Ridefinizione e riordino dell'offerta assistenziale residenziale e semiresidenziale

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21marzo 2013)

a persone non autosufficienti, anche anziane, e a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale”;

- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00099 del 15 giugno 2012 concernente *“Assistenza territoriale residenziale a persone non autosufficienti, anche anziane. DPCA n. U0039/2012 e DPCA U0008/2011. Corrispondenza tra tipologie di trattamento e nuclei assistenziali e relativi requisiti minimi autorizzativi. Approvazione documenti tecnici comparativi”;*

VISTO in particolare l'art.1, comma 26 della citata L.R. n. 3/2010 nella parte in cui prevede che: *“Per la definizione dei procedimenti di accreditamento istituzionale definitivo di cui ai commi dal 18 al 25, la normativa regionale vigente in materia si applica in quanto compatibile con le disposizioni di cui ai medesimi commi, nonché con gli ulteriori provvedimenti di attuazione degli stessi”;*

CONSIDERATO che con il predetto decreto commissariale n. U0090/2010:

- è stato avviato il procedimento di accreditamento definitivo, ai sensi dell'art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l'accreditamento definitivo istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3, mediante la presentazione delle relative domande entro il termine del 10 dicembre 2010 tramite il Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditementi delle Strutture Sanitarie, realizzato da LAit S.p.A;
- è stato previsto che le istanze di conferma dell'autorizzazione e di accreditamento definitivo istituzionale devono intendersi riferite esclusivamente alle strutture nelle quali viene esercitata almeno un'attività accreditata e i relativi effetti non si estendono ad eventuali ulteriori sedi, in cui vengano svolte attività meramente autorizzate, anche se appartenenti al medesimo soggetto;
- è stato altresì previsto che per le strutture nelle quali si eserciti almeno un'attività accreditata il provvedimento di autorizzazione all'esercizio riguarderà l'intera struttura, mentre il titolo di accreditamento sarà riferito esclusivamente alle attività già accreditate alla data di entrata in vigore del decreto stesso;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0109 del 31 dicembre 2010 avente ad oggetto: *“Atto ricognitivo ex art. art. 1, comma 22, Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3 e ss.mm.ii.”* con il quale si è:

- A) adottato il provvedimento di ricognizione di cui all'art. 1, comma 22, Legge Regionale n. 3/2010 e ss.mm.ii., prendendo atto delle domande, presentate nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa, ricomprese nell'allegato A (*“Elenco strutture sanitarie e socio-sanitarie che hanno compilato ed inviato il questionario di autovalutazione in relazione sia alla conferma della autorizzazione che all'accreditamento definitivo”*), trasmesso da LAit S.p.A, parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso;
- B) preso atto del fatto che le domande di cui all'allegato B (*“Elenco delle strutture sanitarie e socio-sanitarie che hanno presentato solo domanda di conferma all'autorizzazione”*), trasmesso da LAit S.p.A, parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso, presentavano elementi di incompletezza in ordine ai quali la Regione Lazio si riservava ulteriori approfondimenti e verifiche e pertanto non potevano essere inserite nell'elenco ricognitivo di cui all'allegato A;

DATO ATTO che:

- quanto riportato nei suddetti elenchi si riferisce esclusivamente al contenuto delle dichiarazioni rese in sede di compilazione dei questionari di autovalutazione;
- l'inclusione del soggetto/struttura nel suddetto provvedimento ricognitivo non fa sorgere,

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

di per sé, in capo all'interessato alcuna posizione di interesse giuridico qualificata né in ordine alla conferma dell'autorizzazione, né in ordine al rilascio dell'accREDITAMENTO, né in ordine a pretese di carattere patrimoniale neanche a titolo di indebito arricchimento;

TENUTO CONTO in particolare che in ottemperanza a quanto stabilito nel predetto Decreto del Commissario ad Acta n. U0013 del 23 marzo 2011:

1. la Direzione Regionale competente ha inviato alle AASSLL l'elenco delle strutture che hanno compilato ed inviato i questionari di autovalutazione dichiarando il possesso di tutti i requisiti richiesti;
2. il Direttore Generale di ciascuna ASL ha costituito apposita Commissione di verifica;
3. i componenti della predetta Commissione hanno avuto accesso *"a tutte le informazioni e alla documentazione inserita nel sistema SAASS dei soggetti provvisoriamente accreditati, ai sensi dei Decreti del Commissario ad Acta n. U0090/2010 e n. U0007/2011 e ss.mm.ii. anche al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato in sede di compilazione dei questionari di autovalutazione in ordine al possesso dei requisiti minimi richiesti e ai titoli di autorizzazione e di accREDITAMENTO provvisorio posseduti."*;
4. l'equipe operativa costituita in seno alla Commissione di verifica Azienda USL RMC, ha proceduto ai sopralluoghi in data 16/11/2014, 24/05/2013, 13/10/2014, 21/10/2014 e 27/10/2014, presso la sede della "RSA "Toti" gestita dall'Istituto Romano di San Michele - IPAB";
5. *"il Coordinatore della Commissione di verifica, acquisiti dai responsabili dei servizi interessati gli esiti della verifica, ivi inclusa la completezza e la regolarità della documentazione inviata informaticamente ai sensi del Decreto Commissariale n. U0007/2011 e ss.mm.ii."*, ha trasmesso apposita relazione con nota prot. n. 9023470 del 19/07/2013 al Direttore Generale della ASL RMC, che sulla base della predetta relazione, ha rilasciato l'attestazione di **non conformità** ai requisiti richiesti trasmettendola alla Direzione Regionale competente;

PRESO ATTO dell'attestazione di **non conformità** del Direttore Generale della ASL RMC, prot. n. 48734 del 01/08/2013, con cui si attesta la non conformità del presidio sanitario denominato "RSA Toti - Istituto Romano di San Michele", gestito dall'Istituto Romano di San Michele - IPAB, per carenza dei requisiti strutturali di cui al DCA n. 90/2010 e s.m.i;

VISTA la nota prot. n. 31061/GR/11/16 del 16/10/2013 con la quale i competenti uffici regionali trasmettono l'attestazione di non conformità all'"Istituto Romano di San Michele -IPAB" invitando contestualmente la struttura a formulare le proprie osservazioni nei termini stabiliti, alla luce di quanto previsto dalla L.R. n. 3/2010, così come modificata dall'art. 1 comma 123, lettera d), della L.R. n. 12/2011;

VISTO il DCA n. U00426 del 4/10/2013 con il quale si è inteso disciplinare la: *"Procedura di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accREDITAMENTO istituzionale definitivo di strutture sanitarie e sociosanitarie private. Regolamentazione conclusiva"*;

CONSIDERATO che il predetto Decreto del Commissario ad Acta n. U00426/2013 ha stabilito che sono soggette a diffida, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 4/2003, le strutture sanitarie e socio sanitarie che, alla data di adozione del provvedimento, presentino le condizioni di seguito elencate:

- a) abbiano regolarmente presentato domanda di conferma dell'autorizzazione all'esercizio nonché di accREDITAMENTO istituzionale definitivo;
- b) siano state ricomprese nel provvedimento di ricognizione previsto dall'art. 1, comma 22 della L. regionale n. 3/2010 e ss. mm. per gli effetti ivi previsti;

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA
(*deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

- c) abbiano presentato il crono-programma per l'acquisizione dei requisiti strutturali e tecnologici ai sensi dell'articolo 2, comma 14, lettere a) e b) della L.R. 24 dicembre 2010, n. 9, come modificato dalla L.R. n.12/2011;
- d) siano state oggetto di verifica da parte delle commissioni competenti delle Aziende Sanitarie Locali e non abbiano ottenuto l'attestazione di piena conformità (conformità con prescrizioni e/o condizionata e/o parziale), ovvero siano state destinatarie di provvedimenti di non conformità anche in ragione del mancato completamento dei lavori entro il termine del 31 luglio 2012, ed eventualmente già oggetto di provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione e/o di diniego dell'accreditamento;

CONSIDERATO altresì che, al fine di uniformare la procedura amministrativa, il citato decreto commissariale prevede che tutte le strutture che presentino le condizioni di cui alle superiori lettere a), b), c), d), ancorché già destinatarie di precedente diffida e/o provvedimento di sospensione, ovvero di comunicazione di avvio del procedimento, all'esito della pubblicazione del predetto provvedimento, saranno in ogni caso oggetto di diffida ad adeguarsi nei termini di cui all'art. 11 della L.R. n.4/2003 a decorrere dalla data di ricezione della stessa;

CONSIDERATO che decorso il termine di diffida, ovvero quello ulteriore di novanta giorni ove concesso, le strutture di cui sopra saranno oggetto di successiva verifica da parte della ASL di competenza, preordinata al rilascio dell'attestato di conformità finale, anche accertando l'avvenuto adeguamento alle disposizioni impartite in occasione di verifiche precedenti; l'attestato di non conformità finale comporta l'adozione, a cura della Regione, del provvedimento di revoca del titolo autorizzativo e del diniego dell'accreditamento istituzionale definitivo;

VISTE le Determine Dirigenziali n. G02441 del 15/11/2013 e G00611 del 24/1/2014 avente ad oggetto: "*Atto ricognitivo delle strutture sanitarie e socio sanitarie destinatarie di diffida ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Commissario ad Acta n. U00426 del 4 ottobre 2013*" con le quali, in attuazione del citato DCA 426/2013, sono state ricognite e individuate le strutture sanitarie e socio-sanitarie che rientrano nella disciplina di cui al DCA U00426/2013 al fine di permettere l'adozione dei conseguenti provvedimenti regionali;

VISTO in particolare che la "RSA Toti – Istituto Romano di San Michele" è stata individuata come struttura rientrante nella disciplina del DCA n. 426/2013 e ricompresa nella Determina Dirigenziale n. G02441 del 15/11/2013;

VISTA la nota n. prot. 105423 del 20/11/2013 con la quale l'"Istituto Romano di San Michele - IPAB", in persona del legale rappresentante, è stata diffidata, in attuazione del DCA n. 426/13 ed ai sensi dell'art. 11 L.R. 4/2003, a provvedere alla regolarizzazione delle non conformità riscontrate dalla Commissione di Verifica Aziendale nell'ambito delle procedure per il rilascio del provvedimento di conferma dell'autorizzazione e accreditamento istituzionale definitivo entro il termine massimo di 90 giorni dalla notifica della nota medesima, fermo restando che, decorso il suddetto termine, la struttura, qualora non risulti aver acquisito tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente, sarà destinataria del provvedimento di revoca dell'autorizzazione e del diniego dell'accreditamento definitivo;

PRESO ATTO della comunicazione del Legale Rappresentante dell'"Istituto Romano di San Michele – IPAB" del 04/12/2013, prot. regionale n. 152740 del 10/12/2013, e della successiva integrazione del 18/12/2013, prot. regionale n. 195070 del 31/12/2013, con la quale sono trasmessi il piano di adeguamento ed il relativo cronoprogramma in ottemperanza alla diffida di cui alla nota prot. n. 105423/2013;

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

VISTA la nota del Commissario Straordinario della ASL Roma C, acquisita al prot. regionale n. 52318 GR11/16 del 29/01/2014, con la quale si comunica che *“il piano di adeguamento ed il relativo cronoprogramma presentati dall’Istituto in oggetto con protocollo n. 75676 del 11 dicembre 2013 sono stati giudicati adeguati”*;

DATO ATTO che la struttura socio sanitaria denominata RSA “TOTI – Istituto Romano di San Michele” risulta operante sulla base dei provvedimenti regionali di seguito indicati:

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 259 del 1/3/2002 recante ad oggetto: *“Apertura e funzionamento della Residenza Sanitaria Assistenziale “RSA Toti” presso l’I.P.A.B. Istituto Romano di San Michele, sito in Roma P.le Antonio Tosti n.4”*, per un nucleo di n. 20 p.r. di RSA di medio livello assistenziale, destinato all’area senescenza e disabilità;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 300 del 8/3/2002 recante come oggetto: *“Accreditamento provvisorio della “RSA Toti”, sita in Roma, P.le Antonio Tosti n. 4, gestita dall’IPAB “Istituto Romano di San Michele”*, per n. 1 nucleo di n. 20 posti residenza di RSA, destinato all’area senescenza e della disabilità;
- Determinazione n. D2374 del 18/06/2004 di autorizzazione all’esercizio di un ulteriore nucleo di 20 p.r. di RSA, di medio livello assistenziale destinati all’area della senescenza e della disabilità, nonché alla riorganizzazione degli spazi in comune;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 696 del 30/07/2004 avente ad oggetto: *“Accreditamento provvisorio di un ulteriore nucleo di 20 posti residenza della RSA “E. Toti” sita in Roma P.le Antonio Tosti n. 4, gestita dall’I.P.A.B. “Istituto Romano di San Michele”*, per un ulteriore nucleo di 20 p.r. di RSA di medio livello assistenziale, area della senescenza e della disabilità;

PRESO ATTO, inoltre, del Decreto del Presidente n. T00317 del 21/10/2013, con cui il Dott. Romeo Francesco Recchia, nato a Casalvieri (FR) il 06/11/1949, è nominato Presidente dell’IPAB “Istituto Romano di San Michele” in sostituzione del dimissionario Dott. Mario Sisto Ferrante;

CONSIDERATO che, nel merito della definizione del livello assistenziale delle prestazioni rese dalla RSA denominata “TOTI – Istituto Romano di San Michele”:

- con DCA n. 99/2012 è stata stabilito che i nuclei di medio livello assistenziale, ai sensi della previgente normativa, corrispondono agli attuali nuclei di Mantenimento di Basso o Alto Livello assistenziale *“fatta salva l’analisi del case mix storico”*;
- con DCA n. 101/2013 e successivamente con DCA n. 240/2014, di definizione dei budget 2013 e 2014 delle strutture private erogatrici di prestazioni di Assistenza residenziale a persone non autosufficienti anche anziane – RSA:
 - la RSA TOTI è stata individuata quale struttura con configurazione assistenziale di Mantenimento A;
 - al punto 11. della parte dispositiva è dato leggere *“che la definizione dei budget rappresenta il livello massimo di spesa a carico del SSR nell’ambito del quale sono considerate riconoscibili e remunerabili esclusivamente le prestazioni erogate ai sensi della normativa vigente di riferimento”*;
 - al successivo punto 14. della parte dispositiva è dato leggere *“che per la complessiva riorganizzazione le competenti Aziende Sanitarie dovranno vigilare sulla corrispondenza tra le prestazioni rese e le attività effettivamente autorizzate e accreditate”*;
- con nota del 31/05/2013, prot. C/34027, acquisita al prot. regionale al n. 143070 del 29/07/2013, il Direttore UOC Accreditamento della ASL Roma C comunicava ai competenti uffici regionali *“che il DCA in oggetto (vedi DCA n. 101/2013) individua la RSA Istituto*

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

Romano di San Michele come RSA nella fascia di Mantenimento A invece che nella fascia B all'interno della tabella budget 2013";

VISTO, quindi l'attestato di **conformità** reso con nota del Direttore Generale della ASL di RM C del 14/01/2015 prot. n. 3141, assunto agli atti in data 20/01/2015 prot. n. 29255, con cui, visti gli esiti della verifica dell'adempimento della diffida ex art. 11 L.R. 4/2003 adottato ai sensi del DCA 426/2013, si **attesta**:

“che la struttura sanitaria denominata “RSA Toti” – Istituto Romano di San Michele” ai fini della conferma dell' autorizzazione all'esercizio possiede i requisiti minimi autorizzativi strutturali, tecnologici e organizzativi di cui al DCA n. 90/2010 e s.m.i. per l'esercizio delle seguenti attività sanitarie e servizi:

RSA livello prestazionale R3 (DCA 90/2010)

n. 40 pp.ll. complessivi, formati da n. 2 nuclei di 20 posti residenziali ciascuno, destinati all'area della senescenza e della disabilità e ubicati al primo piano della struttura

PLANIMETRIA

I locali della RSA “Toti” dell'Istituto Romano San Michele sono quelli indicati nella Planimetria modificata a seguito delle prescrizioni effettuate nell'ambito dei sopralluoghi di cui al DCA n. 13/2011 e a seguito di esecuzione dei lavori di cui al Piano di adeguamento (datata novembre 2014, prof. Arch. Nicoletta Licastro, acquisita dall'azienda in data 3 dicembre 2014 con n. di prot. 93040).

N.B. La nuova planimetria così come confermato dal sopralluogo verrà inserito in piattaforma in formato PDF.

DOTAZIONE TECNOLOGICA E STRUMENTALE

La struttura sanitaria denominata RSA “Toti” – Istituto Romano di San Michele è conforme a quella prevista dal DCA n. 90/2010 e s.m.i. per la tipologia assistenziale di riferimento.

DOTAZIONE DI PERSONALE

La struttura sanitaria denominata RSA “Toti” – Istituto Romano di San Michele è conforme a quella prevista dal DCA n. 90/2010 e s.m.i. per la tipologia assistenziale di riferimento.

ATTESTA INOLTRE CHE

“la struttura sanitaria denominata RSA “Toti”- Istituto Romano di San Michele possiede i requisiti ulteriori previsti per l'accreditamento istituzionale definitivo di cui al DCA n. 90/2010 e s.m.i. per le seguenti attività sanitarie:

• **RSA livello prestazionale R3 (DCA 90/2010)**

n. 40 pp.ll. complessivi, formati da n. 2 nuclei di 20 posti residenziali ciascuno, destinati all'area della senescenza e della disabilità e ubicati al primo piano della struttura”

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere:

1. alla conferma dell'autorizzazione all'esercizio della Struttura socio sanitaria denominata “RSA TOTI – Istituto Romano di San Michele” gestita dall’“Istituto Romano di San Michele - IPAB” (P. IVA 06510971002) sede legale e operativa in P.le Antonio Tosti, n. 4 - 00147 Roma, per la seguente attività sanitaria:

RSA livello prestazionale Mantenimento “B”, per complessivi n. 40 p.r. così distribuiti:

n. 2 nuclei di 20 p.r. primo piano

destinati all'area della senescenza e della disabilità;

2. al rilascio dell'accreditamento istituzionale definitivo in favore dell’“Istituto Romano di San Michele - IPAB” (P. IVA 06510971002), quale gestore della struttura socio sanitaria denominata “RSA TOTI – Istituto Romano di San Michele”, con sede legale e operativa in P.le Antonio

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

Tosti, n. 4 - 00147 Roma, di cui è Legale Rappresentante il Dott. Romeo Francesco Recchia nato a Casalvieri (FR) il 06/11/1949, per la seguente attività sanitaria:

RSA livello prestazionale Mantenimento "B", per complessivi n. 40 p.r. così distribuiti:
n. 2 nuclei di 20 p.r. primo piano
destinati all'area della senescenza e della disabilità;

VISTO che tutta la documentazione sopra citata risulta agli atti della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria;

VISTO l'art.1 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss. mm. e ii., secondo cui *"1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti. 2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria"*;

VISTO l'art. 7 della L.R. 2 del 29/4/13 "Legge Finanziaria Regionale per l'esercizio 2013 (art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)";

CONSIDERATO che ai sensi della Tab A "Tasse sulle Concessioni Regionali (TCR)", allegata alla L.R. 2/2013, sono esenti dal pagamento delle tasse gli Enti di Pubblica Assistenza;

PRESO ATTO, pertanto, che l'"Istituto Romano di San Michele – IPAB" è esentato dal versamento della Tassa di Concessione Regionale in quanto Ente di Diritto Pubblico;

CONSIDERATO che le attività autorizzate e accreditate con il presente provvedimento potranno essere soggette a successivi processi di riorganizzazione, riconversione o rimodulazione sulla base degli atti di pianificazione e programmazione sanitaria che la Regione riterrà di adotta;

DECRETA

Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate:

1. di confermare l'autorizzazione all'esercizio della Struttura socio sanitaria denominata "RSA TOTI – Istituto Romano di San Michele" gestita dall'"Istituto Romano di San Michele - IPAB" (P. IVA 06510971002) sede legale e operativa in P.le Antonio Tosti, n. 4 - 00147 Roma, per la seguente attività sanitaria:

RSA livello prestazionale Mantenimento "B", per complessivi n. 40 p.r. così distribuiti:
n. 2 nuclei di 20 p.r. primo piano
destinati all'area della senescenza e della disabilità;

2. di rilasciare l'accreditamento istituzionale definitivo in favore dell'"Istituto Romano di San Michele -IPAB" (P. IVA 06510971002), quale gestore della struttura socio sanitaria denominata "RSA TOTI – Istituto Romano di San Michele", con sede legale e operativa in P.le Antonio Tosti, n. 4 - 00147 Roma, di cui è Legale Rappresentante il Dott. Romeo Francesco Recchia nato a Casalvieri (FR) il 06/11/1949, per la seguente attività sanitaria:

RSA livello prestazionale Mantenimento "B", per complessivi n. 40 p.r. così distribuiti:
n. 2 nuclei di 20 p.r. primo piano
destinati all'area della senescenza e della disabilità;

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

3. di prendere atto che il **Medico Responsabile** della RSA "TOTI - Istituto Romano di San Michele" è la Dott.ssa Carolina Priami, nata a Roma (RM) il 29/01/1974, laureata in Medicina e Chirurgia, specializzata in Geriatria, iscritta all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Roma al n. 52271;
4. di prendere atto che l'**Infermiere Responsabile** della RSA "TOTI - Istituto Romano di San Michele" è la Dott.ssa Daniela Cavinato, nata a Vicenza (VI) il 21/01/1952, iscritta all'Albo degli Infermieri Professionali del Collegio Provinciale di Roma con posizione n.16189, in possesso del Certificato di abilitazione a funzioni direttive nell'assistenza infermieristica;
5. di notificare il presente Decreto a mezzo PEC all'indirizzo: irsm.presidenza@pcert.postcert.it al Legale Rappresentante dell'"Istituto Romano di San Michele", con sede legale in P.le A. Tosti, n. 4 - 00147 Roma (RM), nonché alla ASL RMC, a mezzo PEC all'indirizzo: aziendausl.romac@pec.aslrmc.it;
6. di individuare nell'Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, l'ente preposto alla vigilanza sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi e quelli ulteriori di accreditamento secondo quanto previsto dal decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10.11.2010 e ss.mm.ii., alle condizioni in base alle quali viene rilasciato il presente Decreto;
7. di richiamare l'obbligo di effettuare le comunicazioni circa le variazioni della tipologia della struttura del titolare della gestione, del direttore sanitario, nonché dei locali per ampliamento, trasformazione o trasferimento, ovvero variazioni della tipologia delle prestazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Regione.

La struttura relativamente all'autorizzazione è tenuta alle disposizioni di cui al capo IV del Regolamento Regionale n. 2/2007 e relativamente all'accreditamento è tenuta al rispetto di quanto previsto dal capo III della L.R. n. 4/2003.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli "Accordi contrattuali" di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/92.

Le attività autorizzate e accreditate con il presente provvedimento potranno essere soggette a successivi processi di riorganizzazione, riconversione o rimodulazione sulla base degli atti di pianificazione e programmazione sanitaria che la Regione riterrà di adottare.

Il presente provvedimento sarà disponibile sul sito www.regione.lazio.it nella sezione "Argomenti – Sanità".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Nicola Zingaretti

